

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2092 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2016

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 7569]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui elencate nel suo allegato I. L'articolo 29 di detta direttiva dispone che i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie richieste («il piano»). Tale piano dovrebbe essere applicato almeno alle categorie di residui e alle sostanze di cui al suddetto allegato I.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione⁽²⁾ approva i piani presentati da alcuni paesi terzi concernenti specifici animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.
- (3) Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari che essi hanno fornito alla Commissione, è necessario aggiornare l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale, come previsto nella direttiva 96/23/CE, e che sono attualmente indicati nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»).
- (4) Anche se gli Emirati arabi uniti non hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura a livello nazionale, hanno fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime dell'acquacoltura originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati a esportare tali materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere all'elenco una voce relativa agli Emirati arabi uniti per l'acquacoltura con la relativa nota.
- (5) Il Gambia figura attualmente nell'elenco per l'acquacoltura. Il Gambia non ha tuttavia presentato un piano come prescritto all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE e ha dichiarato che l'esportazione nell'UE è stata sospesa. La voce relativa a tale paese terzo concernente l'acquacoltura dovrebbe pertanto essere soppressa dall'elenco. Il Gambia è stato informato di conseguenza.
- (6) La Georgia ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Georgia concernente il miele.
- (7) Il Kenya figura attualmente nell'elenco per il latte. Il Kenya non ha tuttavia presentato un piano come prescritto all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE e ha dichiarato che attualmente non vengono condotti esami sui residui e prevedibilmente non ne saranno eseguiti nel 2016 e che l'esportazione nell'UE non poteva più essere effettuata. La voce relativa a tale paese terzo concernente il latte dovrebbe pertanto essere soppressa dall'elenco. Il Kenya è stato informato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).

